



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
presso la  
**Corte Suprema di Cassazione**

Oggetto: attuazione art. 6 del d.lgs. n. 106/06. Scarcerazione dei soggetti condannati per il reato di clandestinità.

Ai signori Procuratori generali  
presso le Corti di appello  
LORO SEDI

Il Procuratore generale presso la corte di appello di Firenze, con nota del 29 aprile u.s., ha segnalato l'insorta illegittimità della situazione detentiva di coloro che si trovano definitivamente condannati per i delitti di cui agli artt. 14, commi 5-ter e 5-quater del d.lgs. n. 286/1998.

Come è noto, infatti, la 1° Sezione penale della corte di cassazione, in data 28 aprile 2011 – tenuto anche conto della sentenza emessa lo stesso giorno dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella causa C-61/11 PPU – ha con più decisioni affermato che le fattispecie incriminatrici di cui all'art. 14, commi 5-ter e 5-quater del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche e integrazioni, non possono più trovare applicazione.

Poiché, secondo tali decisioni, il fatto non è più previsto dalla legge come reato, sembra corretto ritenere che ciò debba comportare – da parte delle Procure generali presso le corti d'appello o delle Procure della Repubblica presso i tribunali, secondo le rispettive competenze – l'attivazione della procedura prevista dagli artt. 665 e 673 c.p.p. .

Al fine di consentire una più rapida individuazione dei detenuti da scarcerare all'esito della indicata procedura, è stato interessato il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, perché segnali agli uffici competenti le posizioni e gli istituti di detenzione dei singoli soggetti interessati.

Tale segnalazione, ovviamente, non è sostitutiva dell'obbligo di attivarsi autonomamente per le medesime finalità, dovendo il competente ufficio conoscere e controllare la posizione di ciascun condannato.

IL PROCURATORE GENERALE

Vitaliano Esposito